



Delibera della Giunta Regionale n. 46 del 29/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

ADOZIONE "PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO" PER IL TRIENNIO 2018/2020 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18BIS E 41 DEL D.LGS.VO N. 118/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 11 del 16 gennaio 2018, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania ripartendo le Entrate in Titoli, Tipologie e Categorie e le Spese in Missioni, Programmi e Macroaggregati e il bilancio gestionale 2018-2020 ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnando ai dirigenti titolari dei centri responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento dei programmi finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, raccordando i capitoli di entrata e di spesa almeno al quarto livello del piano dei conti;

PREMESSO, altresì, che

- a. ai sensi dell'articolo 18-bis del D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “1. *Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.* 2. *Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).* 3. (...) 4. *Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito **con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali**. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.*”;
- b. ai sensi dell'articolo 41 del già citato D. Lgs.vo n. 118/2011 come successivamente modificato ed integrato dal D. lgs.vo n. 126/2014 “*Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis*”;

CONSIDERATO

- a. che il decreto Ministeriale concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano richiamato al comma 4 dell'articolo 18 bis del D. lgs.vo n. 118/2011 approvato il 9 dicembre 2015 ha stabilito che: *“1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» di cui all'art. [18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011](#), secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. 2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il «Piano degli indicatori» di cui all'art. [18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011](#), secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione. 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”;*
- b. che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii., il piano è definito come lo *“strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione”*, ed è trasmesso al Consiglio Regionale;

VISTO

- a. l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante l'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni), che detta disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;
- b. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) tra cui è indicato anche il piano degli indicatori;

RITENUTO necessario dover approvare il piano nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18bis del D.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, composto dagli schemi di cui all’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddiviso negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici – parte entrata (composizione delle entrate e capacità di riscossione) e parte spesa (composizione delle spese e capacità di pagamento);
2. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie le attività prodromiche alla pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Trasparenza ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs.vo n. 33/2013 e alla trasmissione alla BDAP ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12.05.2016;
3. di inviare il presente provvedimento:
 - 3.1 al Consiglio Regionale ai sensi del paragrafo 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 del D. lgs.vo n. 118/2011;
 - 3.2 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
 - 3.3 all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.